

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Oreste d'Epiro - 87054 ROGLIANO (CS)
Tel.0984/983109 Fax 0984/983383 C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q
e-mail: csic87400q@istruzione.it - csic87400q@pec.istruzione.it

Rogliano, 14 aprile 2021

A tutto il personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo di Rogliano

Al sito Web

Oggetto: Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19

Premesso che

- alla luce del comma 4 dell'art. 25 del D.Lgvo 165/2001;
- il Dirigente scolastico è tenuto a rispettare e garantire l'applicazione della normativa sulla Privacy (D.Lgs n. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs n. 196/2003, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679);
- l'adesione alla profilassi vaccinale contro il Covid-19 è libera e volontaria, con riferimento all'articolo 32 della Costituzione: "Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge";
- il Rapporto IIS COVID-19 n.4/2021 non ha sostanzialmente modificato le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull'uso delle mascherine e sull'igiene delle mani;

Ricordando che:

 i lavoratori, secondo l'articolo 20 del D.Lgs 81/2008, hanno l'obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni.

Si rendono noti

alcuni quesiti estratti dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2021 Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19 Versione del 13 marzo 2021 al fine di rispondere ad alcuni dubbi sorti a seguito della campagna di vaccinazione e alla diffusione delle varianti del virus SARS-Cov-2.

1. La circolazione delle varianti richiede una modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani) in ambito comunitario e assistenziale?

No, non è indicato modificare le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull'uso delle mascherine e sull'igiene delle mani; al contrario, si ritiene necessaria una applicazione estremamente attenta e rigorosa di queste misure.

- 2. I lavoratori vaccinati, [....], devono mantenere l'uso dei DPI e dei dispositivi medici, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro? Tutti i lavoratori, ..., devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione.
- 3. Una persona vaccinata, al di fuori dell'ambiente di lavoro, deve continuare a rispettare le misure di prevenzione per la trasmissione del virus (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani)?

Una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani, poiché, come sopra riportato, non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell'acquisizione dell'infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone. Questo ancor più alla luce dell'attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa e la circolazione di nuove varianti virali, che appaiono più diffusive rispetto al virus circolante nella prima fase della pandemia e per le quali la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella esercitata rispetto al ceppo virale originario.

4. Se una persona vaccinata con una o due dosi viene identificata come contatto stretto di un caso positivo, bisogna adottare le misure previste per i contatti stretti?

Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie. [...].

5. Quali casi sono da considerarsi fallimenti vaccinali?

Anche i soggetti vaccinati, seppur con rischio ridotto, possono andare incontro a infezione da SARS-CoV-2 poiché nessun vaccino è efficace al 100% e la risposta immunitaria alla

vaccinazione può variare da soggetto a soggetto. Inoltre, la durata della protezione non è stata ancora definita.

6. I contatti stretti di un caso di COVID-19 quando possono essere vaccinati?

I contatti stretti di COVID-19 dovrebbero terminare la quarantena di 10-14 giorni secondo quanto previsto dalle normative ministeriali vigenti prima di potere essere sottoposti a vaccinazione

7. Chi ha avuto il COVID-19 deve comunque vaccinarsi? È a rischio di avere delle reazioni

avverse più frequenti o gravi al vaccino?

La vaccinazione anti-COVID-19 si è dimostrata sicura anche in soggetti con precedente infezione da SARS-CoV-2, e, pertanto, può essere offerta indipendentemente da una pregressa infezione sintomatica o asintomatica da SARS-CoV-2. Ai fini della vaccinazione, non è indicato eseguire test diagnostici per accertare una pregressa infezione. È possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa. Fanno eccezione i soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, i quali, pur con pregressa infezione da SARS-CoV-2, devono essere vaccinati quanto prima e con un ciclo vaccinale di due dosi

Per maggiori e puntuali informazioni si prega di effettuare un'attenta lettura del Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2021 allegato alla presente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Bonanata Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93